



Newsletter Wikilabour.it

Il grande dizionario dei diritti dei lavoratori annotato con la giurisprudenza

Leggi di fine d'anno

Le consuete leggi di fine anno, la **legge finanziaria** e il c.d. **decreto milleproroghe** (peraltro non ancora convertito in legge) oltre al c.d. **decreto fiscale** contengono alcune disposizioni che interessano il lavoro e la previdenza. Procediamo a esporre partitamente una sintesi di quelle più rilevanti.

Legge 19 dicembre 2019 n. 157 di conversione del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, pubblicata sulla G.U. 24 dicembre 2019 n. 301, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili".

La legge contiene alcune disposizioni di rilevante interesse per i datori di lavoro/sostituti d'imposta, tra le quali si segnalano misure di contrasto alle indebite compensazioni tramite mod. F24 nonché in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti.

Per ciò che concerne quest'ultimo ambito, l'art 4, completamente riscritto in sede di conversione, introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2020, obblighi più gravosi a carico delle imprese **sia committenti che appaltatrici**, subappaltatrici o affidatarie di opere o servizi aventi un valore annuo superiore a € 200mila e caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso il committente, con utilizzo di beni strumentali riferibili a quest'ultimo (c.d. *labour intensive*).

Nello specifico le nuove disposizioni pongono: a) in capo al committente un inedito obbligo (sanzionato col pagamento di una somma in caso d'inosservanza) di richiedere all'impresa appaltatrice e a quella subappaltatrice copia delle singole deleghe di pagamento (con la documentazione di supporto) relative al versamento di ritenute fiscali operate sui redditi di lavoro dei dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio; b) in capo alle imprese appaltatrici/subappaltatrici l'obbligo di rilasciare le suddette deleghe di pagamento con la documentazione di supporto (elenco nominativo dei dipendenti impiegati mensilmente nell'opera, orario di lavoro osservato etc.). In caso di mancata trasmissione delle deleghe di pagamento o di omesso versamento totale o parziale degli importi dovuti, il committente deve sospendere, entro determinati limiti massimi, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice. Quest'ultima sarà inoltre soggetta a una sanzione amministrativa.

Per le suddette imprese appaltatrici/subappaltatrici impegnate in appalti “*labour intensive*” viene inoltre esclusa la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione, quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori.

Alle prestazioni dei servizi in parola viene infine estesa l’eccezione alla regola vigente in materia di soggetto passivo d’IVA, per cui al relativo pagamento provvede non l’appaltatore ma il committente (c. d. inversione contabile o *reverse charge*).

[leggi il testo...](#)

Legge 27 dicembre 2019 n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, pubblicato nel supplemento ordinario n. 45/L della G.U. 30 dicembre 2019 n. 304.

I commi indicati fanno tutti parte dell’unico articolo di cui la legge si compone.

riferimento	oggetto
Comma 7 Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti	Al fine di ridurre il carico fiscale sui lavoratori dipendenti , il Legislatore istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’Economia, un apposito fondo, la cui dotazione ammonta a 3 miliardi di euro per l’anno 2020 e a 5 miliardi di euro annui a decorrere dall’anno 2021 . Con successivo decreto attuativo – per la stesura definitiva del quale il Ministero avvierà già nei prossimi giorni un confronto con le parti sociali – saranno definiti, nei limiti delle risorse stanziare, i criteri con cui modulare la riduzione del cuneo fiscale dei lavoratori subordinati. Secondo lo schema provvisorio di decreto ministeriale, la misura dovrebbe interessare i redditi di lavoro dipendente di ammontare non superiore a 35.000 euro (esclusi i redditi che rientrano nella no tax area) e consistere nell’erogazione di 80 euro mensili a partire dal mese di luglio 2020.
Comma 8 Sgravio contributivo per l’apprendistato di primo livello	Nell’intento di dare un nuovo impulso all’apprendistato c.d. duale o di primo livello, la Legge di Bilancio 2020 ha previsto lo sgravio totale della contribuzione dovuta dai datori di lavoro fino a nove dipendenti per le assunzioni di giovani di età compresa tra i 15 ed i 25 anni, effettuate nel corso del 2020 con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale , il diploma di istruzione secondaria superiore ed il certificato di specializzazione tecnica superiore di cui all’art. 43 del D.Lgs. 81/2015.

<i>riferimento</i>	<i>oggetto</i>
	L'agevolazione spetta per i primi tre anni di contratto , mentre dal quarto anno la contribuzione torna ad essere piena.
<p>Comma 10 Incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile</p>	<p>La Legge di Bilancio attua un importante riordino degli incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato, prevedendo l'estensione dello sgravio contributivo, di cui alla Legge n. 205/2017, anche alle assunzioni degli under 35 avvenute nel 2019 e nel 2020.</p> <p>Viene infatti disposto che l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali nella misura del 50%, nel limite di 3mila euro annui e per una durata di 3 anni dall'assunzione, sia legittimamente fruibile anche negli anni 2019 e 2020 in caso di assunzione a tempo indeterminato con contratto a tutele crescenti di soggetti con età fino a 35 anni (34 anni e 364 giorni). Permane, come condizione essenziale per il diritto all'incentivo, il requisito che chi viene assunto non abbia in precedenza mai stipulato contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.</p> <p>Parallelamente si abroga la disciplina transitoria prevista dalla legge di conversione del c.d. decreto dignità (art. 1-bis, commi 1-3, legge 96/2018), che aveva introdotto un incentivo analogo per il biennio 2019-2020 relativamente alle assunzioni di under 35, la quale in realtà non aveva mai avuto effettiva applicazione per l'assenza di una prevista (e necessaria) regolamentazione attuativa. L'armonizzazione normativa compiuta con la Legge di Bilancio 2020 permette infine di confermare, per il biennio 2019-2020, la maggiore ampiezza dello sgravio per le assunzioni effettuate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, esteso entro il limite massimo di 8.060 euro su base annua. A seguito di tale modifica l'incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile dovrebbe inoltre risultare cumulabile con l'incentivo occupazione sviluppo Sud, disciplinato dall'ANPAL con i decreti nn. 178 e 311 del 2019 e dall'INPS con la circolare n. 102/2019.</p>
<p>Comma 12 Liquidazione anticipata Naspi (non imponibilità fiscale)</p>	<p>Il D.Lgs. n. 22/2015, relativo al riordino degli ammortizzatori sociali, ha previsto in via stabile che i lavoratori beneficiari della NASpi possano richiedere all'Inps la liquidazione anticipata del trattamento spettante in un'unica soluzione, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, ovvero per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.</p>

<i>riferimento</i>	<i>oggetto</i>
	Ricorrendo quest'ultimo caso, qualora il lavoratore decida di sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa, la Legge di Bilancio 2020 stabilisce che l'anticipazione della NASpl non debba costituire imponibile ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.
Comma 181 Sport femminile professionistico (esonero contributivo)	Al fine di promuovere il professionismo nello sport femminile ed estendere alle atlete le tutele previste dalla normativa sulle prestazioni di lavoro sportivo di cui alla Legge n. 91/1981, la Legge di Bilancio 2020 istituisce a favore delle società sportive femminili che stipulano con le atlete dei contratti di lavoro sportivo , ai sensi degli artt. 3 e 4 della Legge n. 91/1981, un esonero contributivo del 100% dei contributi previdenziali ed assistenziali, nel limite di 8mila euro annui, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Restano esclusi da tale esonero i premi per l'assicurazione obbligatoria in materia di infortuni.
Commi 198 - 206 e 210 - 217 Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo e "Industria 4.0"	<p>Per l'anno 2020 si introduce un nuovo credito d'imposta a favore delle imprese presenti sul territorio italiano, connesso agli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica 4.0, transizione ecologica e altre attività innovative.</p> <p>Tra le spese ammesse a comporre la base di calcolo di ciascun investimento rientrano le spese sostenute dalle aziende per il personale, i ricercatori ed i tecnici, titolari di rapporti di lavoro subordinato o autonomo o di altra natura, impiegati direttamente nelle operazioni di ricerca e sviluppo, purché tali attività siano svolte internamente all'impresa.</p> <p>Viene inoltre prorogato a tutto il 2020 il credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal piano nazionale "Industria 4.0".</p>
Comma 330 Fondo per la disabilità e la non autosufficienza	Istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo a carattere strutturale denominato "Fondo per la disabilità e la non autosufficienza" , con una dotazione di 29 milioni di euro per il 2020, di 200 milioni di euro per il 2021, di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Con appositi interventi normativi di dettaglio si provvederà, nei limiti delle risorse economiche stanziare, a dare attuazione agli interventi previsti di riordino e di sistemazione delle politiche di sostegno alla disabilità.

<i>riferimento</i>	<i>oggetto</i>
Comma 342 Congedo obbligatorio padre	Prorogata per il 2020 l'astensione obbligatoria per i lavoratori dipendenti in occasione della nascita, adozione o affidamento di un figlio (c.d. congedo obbligatorio di paternità), la cui durata viene elevata a sette giorni (ma non nel pubblico impiego).
Comma 473 APE sociale	Prorogata a tutto il 2020 la sperimentazione della cosiddetta "APE sociale" . Il termine di scadenza dell'anticipo pensionistico previsto dalla Legge n. 232/2016 slitta pertanto al 31 dicembre 2020. Tutti coloro che matureranno i requisiti entro tale data (almeno 63 anni di età, 30 anni di contributi elevati a 36 in determinati casi e l'appartenenza ad una delle quattro categorie previste dalla legge) potranno inoltrare la domanda, seguendo le istruzioni che verranno in seguito emanate dall'Inps.
Comma 476 Opzione donna	Estesa la possibilità di usufruire della cosiddetta " opzione donna " (art. 16 del DL n. 4/2019, convertito nella Legge n. 26/2019) alle lavoratrici dipendenti nate nel 1961 e alle lavoratrici autonome nate nel 1960 che entro il 31 dicembre 2019 abbiano maturato 35 anni di contribuzione . Posticipata al 29 febbraio 2020 (in luogo del 28 febbraio 2019) la data entro cui il personale femminile a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche e delle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) può presentare domanda di cessazione dal servizio.
Comma 477 - 478 Rivalutazione delle pensioni	Modificata la disciplina transitoria finora vigente in materia di indicizzazione dei trattamenti pensionistici. Per il periodo 2020-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici verrà riconosciuta con le seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> • 100% per i trattamenti pensionistici complessivi pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS (pari, nel 2019, a 6.669,13 euro); • 77% se compresi tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS; • 52% se compresi tra cinque e sei volte il trattamento minimo INPS; • 47% se compresi tra sei e otto volte il trattamento minimo INPS; • 45% se compresi tra otto e nove volte il trattamento minimo INPS; • 40% se complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.

<i>riferimento</i>	<i>oggetto</i>
	<p>A decorrere dal 1° gennaio 2022 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni sarà applicato nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS; • 90% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS; • 75% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.
<p>Commi 491 - 494 Ammortizzatori sociali per le aree di crisi industriale complessa</p>	<p>Viene prevista la destinazione, alle Regioni interessate, di risorse nell'anno 2020 ai fini della prosecuzione della CIGS (art. 44, comma 11-bis del D.Lgs. n. 148/2015) e del trattamento di mobilità in deroga (art. 53-ter del DL n. 50/2017) a favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa.</p> <p>A tal fine si prevede l'impiego nel 2020 delle risorse finanziarie residue stanziare per i medesimi fini negli anni dal 2016 al 2019, nonché di ulteriori 45 milioni di euro.</p> <p>Con riferimento al trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi di cui all'art. 44 del DL n. 109/2018 si prevede, per l'anno 2020, la possibilità di una proroga di 6 mesi, previo ulteriore accordo in sede governativa presso il Ministero del Lavoro nel caso in cui l'avviato processo di cessione aziendale sia stato caratterizzato da fasi di particolare complessità, necessarie al suo completamento con salvaguardia dell'occupazione.</p> <p>Inoltre, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, sono incrementate le risorse riservate al finanziamento dei percorsi formativi.</p>
<p>Comma 677 Buoni pasto</p>	<p>Modificate le soglie di esenzione fiscale dei buoni pasti, che si differenziano ancora di più rispetto al passato fra il formato elettronico e quello cartaceo. A partire dal 1° gennaio 2020 viene infatti previsto un limite giornaliero non tassabile di 8 euro per i ticket digitali (contro i precedenti 7) e di 4 euro per quelli tradizionali (contro i precedenti 5,29).</p> <p>È confermata la non imponibilità per le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, anche mediante mense organizzate gestite da terzi.</p>
<p>Commi 679 - 680</p>	<p>La detrazione IRPEF del 19% degli oneri di cui all'art. 15 TUIR sarà ora riconosciuta soltanto se la spesa è sostenuta mediante</p>

<i>riferimento</i>	<i>oggetto</i>
Detrazioni fiscali del 19% solo con pagamenti tracciabili	<p>versamento bancario, postale o altri sistemi di pagamento tracciabili di cui all'art. 23, D.Lgs. n. 241/1997.</p> <p>La disposizione non è applicabile alla detrazione spettante per l'acquisto di medicinali e dispositivi medici, nonché per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN.</p>

[leggi il testo...](#)

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019 n. 162, recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle Pubbliche Amministrazioni nonché di innovazioni tecnologiche”, in G.U. 31 dicembre 2019 n. 305

<i>riferimento</i>	<i>oggetto</i>
Art. 1 Proroga di termini in materia di assunzioni presso le pubbliche amministrazioni	<p>Il comma 1 proroga al 31 dicembre 2021 la scadenza per le amministrazioni pubbliche del termine per assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale che possieda i requisiti previsti dall'art. 20 comma 1 del c.d. decreto Madia, (D.Lgs. n. 75/2017), ossia:</p> <ol style="list-style-type: none"> risultare in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 (28 agosto 2015) con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione; essere stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione aver maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni a tempo determinato. <p>Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2020 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, in base</p>

<i>riferimento</i>	<i>oggetto</i>
	all'articolo 3, comma 102, della legge n. 244/2007 e all'articolo 66, commi 13 e 13-bis della legge n. 133/2008.
Art. 11, comma 3 Rideterminazione importo CIGS per dipendenti della GDO in amministrazione straordinaria	Misura prevista a favore dei lavoratori di imprese operanti nel settore della grande distribuzione organizzata a livello nazionale ammesse, nel corso del 2019, ad una procedura di amministrazione straordinaria e successivamente cedute con patto di riservato dominio a società poi dichiarate fallite e retrocedute per inadempimento del patto (in particolare a sostegno degli ex dipendenti del gruppo "Mercatone Uno"). Per tali lavoratori si dispone che la misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria autorizzato nel corso del 2019 sia da calcolare con riferimento alle condizioni contrattuali di lavoro in essere prima della cessione originaria , se più favorevoli rispetto a quelle ottenute nell'azienda poi fallita.
Art. 11, comma 5 Prescrizione dei contributi per i dipendenti pubblici	Prorogati fino al 31 dicembre 2022, per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche, i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria relativi ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015.
Art. 15, comma 4 Crollo ponte Morandi - Sostegno al reddito lavoratori dipendenti	Il decreto legge n. 109/2018, convertito con la Legge n. 130/2018 (cd. " Decreto Genova ") ha previsto, quale misura a sostegno del reddito dei lavoratori che abbiano subito disagi o impatti economici negativi a causa del crollo del Ponte Morandi, la concessione di un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, nonché la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 14 agosto 2018 e per un periodo massimo di 12 mesi. Tale sostegno spetta ai lavoratori dipendenti di aziende operanti nelle zone individuate dai diversi provvedimenti del Commissario, che abbiano subito un impatto economico negativo e che non siano già (o più) soggetti ad altri ammortizzatori sociali in costanza di rapporto. Il "Milleproroghe", modificando l'art. 4-ter del DL n. 109/2018, aumenta a 19 mesi complessivi il periodo massimo di fruizione dell'indennità in esame.

[leggi il testo...](#)